

## **Norme concernenti il Decreto di Indulgenza per l'Anno Giubilare di Schoenstatt**

Il Decreto, con il quale viene concessa al Movimento di Schoenstatt, nell'Anno Giubilare, un' "Indulgenza Plenaria", esige ulteriori norme di attuazione. Innanzitutto diamo peso all'intenzione dell'Autorità che ha redatto il Decreto, e nell'ambito di questa intenzione l'applichiamo alla nostra situazione pastorale.

### **Spazio di tempo:**

#### **Regola 1**

Indulgenze possono essere lucrate dal 18.10.2013 fino al 26.10.2014

### **Dove:**

"A Schoenstatt", come Luogo di Fondazione: nel Santuario Originale

"A Roma"

"In tutte le Cappelle di Schoenstatt del mondo"

#### **Regola 2**

Per Cappelle di Schoenstatt, sono intesi quei Santuari, che sono ufficialmente riconosciuti come Santuari di Schoenstatt dalle rispettive Presidenze Centrali di ogni Paese, o dalla Presidenza Generale.

Ai sensi di questo Decreto, **non** sono da intendere i santuari domestici o i santuari pellegrini, poiché ciò non era nell'intenzione della nostra richiesta né in quella del legislatore.

### **Quando:**

a Schoenstatt: "tutti i giorni"

a Roma e in tutte le Cappelle di Schoenstatt del mondo "nelle festività da fissare"

#### **Regola 3**

Per Roma valgono come "festività" i giorni del pellegrinaggio in comune dal 23 al 26.10.2014.

Per tutti i Santuari del mondo vale la definizione, che ogni giorno dell'Anno giubilare è una festività.

Il Decreto dovrà essere esposto, con queste 3 regole aggiuntive, nella lingua nazionale, presso il Santuario, insieme ad un'informazione generale sull'Indulgenza.

Per la Presidenza Generale, Schoenstatt 18.10.2013

*P. Heribert Walter*